

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 28 AGOSTO 2000

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 35/7

Statuto del Comune di Santa Cristina e Bissone (PV)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 19 maggio e 20 giugno 2000
con deliberazioni nn. 15 e 24.

Esecutive con provvedimento dell'O.RE.CO. del 3 luglio 2000 – n. 148.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 gennaio 1992 n. 2/5.

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Sede comunale
- Art. 4 - Stemma e gonfalone
- Art. 5 - Funzioni del comune
- Art. 6 - Forme di collaborazione e programmazione
- Art. 7 - Albo pretorio

Titolo II**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 8 - Modifiche territoriali

Titolo III**RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI,
FORME ASSOCIATIVE**

- Art. 9 - Unione e fusione di comuni
- Art. 10 - Convenzioni
- Art. 11 - Consorzi
- Art. 12 - Accordi di programma

Titolo IV**ORGANI COMUNI E LORO ATTRIBUZIONI**

- Art. 13 - Organi comunali

Capo I

- Art. 14 - Consiglio comunale
- Art. 15 - Sessioni e convocazione
- Art. 16 - Commissioni
- Art. 17 - Consiglieri
- Art. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 19 - Gruppi consiliari
- Art. 20 - Deliberazioni del consiglio comunale

Capo II

- Art. 21 - La Giunta – Linee programmatiche di governo
- Art. 22 - Composizione e nomina
- Art. 23 - Funzionamento della Giunta
- Art. 24 - Competenze

Capo III

- Art. 25 - Sindaco
- Art. 26 - Competenze
- Art. 27 - Vicesindaco
- Art. 28 - Delegati del Sindaco

Capo IV**Norme comuni**

- Art. 29 - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 30 - Mozione di sfiducia
- Art. 31 - Pari opportunità

Titolo V**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
PUBBLICI E DEL PERSONALE****Capo I****Segretario comunale**

- Art. 32 - Segretario comunale – Nomina
- Art. 33 - Attribuzioni

Capo II**Uffici**

- Art. 34 - Struttura
- Art. 35 - Dirigenti – responsabili

**Titolo VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI
DEI CITTADINI****Capo I****Modalità di partecipazione**

- Art. 36 - Principi generali
- Art. 37 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 38 - Istanze
- Art. 39 - Petizioni
- Art. 40 - Proposte
- Art. 41 - Referendum

Capo II**Associativismo e volontariato**

- Art. 42 - Principi generali ed associazionismo
- Art. 43 - Incentivazione
- Art. 44 - Volontariato

Capo III**Diritti dei cittadini**

- Art. 45 - Azione popolare
- Art. 46 - Diritto di accesso
- Art. 47 - Diritto di informazione

Titolo VII**I SERVIZI COMUNALI**

- Art. 48 - Forme di gestione
- Art. 49 - Gestione in economia
- Art. 50 - Concessione a terzi
- Art. 51 - Azienda speciale
- Art. 52 - Istituzioni
- Art. 53 - Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 54 - Gestione associata

Titolo VIII**L'AZIONE AMMINISTRATIVA**

- Art. 55 - Principi
- Art. 56 - Collaborazione alla lotta alla criminalità
- Art. 57 - Interventi sociali e sanitari

Titolo IX**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

- Art. 58 - Autonomia finanziaria
- Art. 59 - Beni comunali
- Art. 60 - Bilancio e rendiconto della gestione
- Art. 61 - Attività contrattuale
- Art. 62 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 63 - Principi di controllo interno
- Art. 64 - Tesoreria comunale

Titolo X**DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 65 - Pareri

Titolo XI**NORME FINALI**

- Art. 66 - Revisione dello statuto
- Art. 67 - Disposizione finale
- Art. 68 - Disposizione transitoria

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Santa Cristina e Bissone, a norma degli artt. 5 e 128 della Costituzione, è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

3. Il Comune esercita la sua autonomia, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle leggi della Repubblica Italiana, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

4. Il Comune rappresenta la comunità dei cittadini nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Pavia e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Santa Cristina e Bissone, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui, anche promuovendo azioni intese a favorire la pari opportunità tra i sessi;

b) recupero, tutela, conservazione, promozione e valorizzazione delle risorse naturali ambientali, storiche, paesaggistiche, architettoniche, culturali e delle tradizioni locali, anche a salvaguardia della propria immagine e della propria identità storica;

c) tutela attiva della vita umana, della persona, della famiglia improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con i servizi sociali ed educativi, con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute dei cittadini e delle persone disagiate e svantaggiate;

d) tutela e piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana adottando a tal fine apposita regolamentazione, per disciplinare l'attuazione degli interventi necessari in modo coordinato con lo Stato e la Regione;

e) promozione delle iniziative economiche della partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

f) promozione delle attività sportive culturali e del tempo libero della popolazione, come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

g) garanzia del diritto allo studio ed alla formazione professionale per tutti.

Art. 3 - Sede comunale

1. Il Comune ha sede legale nel Palazzo Civico ubicato in via Roma, n.4.

2. In essa si svolgono normalmente le adunanze dei suoi organi collegiali. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Santa Cristina e Bissone, e con lo stemma, concesso con Decreto del Primo Ministro Capo del Governo in data 14 luglio 1936.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 5 - Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale di anagrafe di stato civile, di statistica, di leva militare ed elettorali, può svolgere ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale se affidati ad esso dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6 - Forme di collaborazione e programmazione

1. Il Comune impronta la sua attività politico-istituzionale amministrativa al rispetto dei principi e metodi della partecipazione, trasparenza, pubblicità, collaborazione, sussidiarietà.

2. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

3. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Pavia e con la Regione Lombardia, con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

4. Il Comune cura l'informazione diffusa a tutti i cittadini sull'azione comunale.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il Comune individua nel Palazzo Civico un apposito spazio da destinare ad «Albo Comunale» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 8 - Modifiche territoriali

1. Il territorio comunale è quello risultante dai confini legalmente stabiliti.

2. Il Comune esercita l'iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali tenendo conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 16 della l. n. 142/90.

3. L'iniziativa deve essere assunta con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine il Comune deve osservare le norme emanate dalla Regione

4. Nel Comune modifiche territoriali potranno essere

apportate nelle forme previste dalla legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

Titolo III **RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI,** **FORME ASSOCIATIVE**

Art. 9 - Unione e fusione di comuni

1. Il Comune può costituire una Unione di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza di più Comuni. L'Unione è un ente locale costituito tra due o più Comuni di norma contermini, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 26-bis della l. n. 142/90.

2. La costituzione dell'Unione non comporta di dover modificare il presente Statuto, bensì unicamente l'inapplicabilità delle disposizioni che risultino incompatibili con lo Statuto e con l'atto costitutivo dell'Unione, per tutta la durata dell'Unione stessa.

3. La legge regionale stabilisce le modalità per giungere alla fusione di Comuni

Art. 10 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di determinate funzioni e servizi.

2. Le convenzioni devono stabilire gli obiettivi da raggiungere, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di «uffici comuni», che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 11 - Consorzi

1. Il Comune può costituire, con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Pubblici, dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, secondo quanto disciplinato dall'art. 25 della legge n. 142/90.

2. A tal fine verrà valutata l'opportunità di una stabile gestione associata dei servizi da erogare, la reciproca convenienza economica, il miglioramento qualitativo, verrà altresì stabilita un'equa ripartizione degli oneri finanziari in misura proporzionale all'interesse comunale e alla relativa partecipazione.

3. Il Sindaco, o suo delegato, rappresenta il Comune nell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione. Con la cessazione dalla carica, il Sindaco, o il suo delegato, cessa dalla sua qualità di componente dell'assemblea consortile.

Art. 12 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni, o di altri soggetti pubblici, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della legge n. 142/90 e da leggi regionali.

2. Il Sindaco può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, ovvero aderire alla convocazione inviata da parte di uno dei soggetti pubblici sopra indicati, in caso di primaria o prevalente competenza di quest'ultimo.

3. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo IV **ORGANI COMUNALI E LORO ATTRIBUZIONI**

Art. 13 - Organi comunali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Capo I

Art. 14 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione, la composizione, la sua durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità sono regolati dalla legge.

3. Le cause di scioglimento e sostituzione del consiglio sono disciplinati dall'art. 39 della l. n. 142/90.

4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

5. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, in particolare dell'art. 32 della l. n. 142/90 e dallo Statuto, conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il Consiglio conforma la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità e solidarietà, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e destinazione delle risorse.

8. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni e provvede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso ad esso espressamente riservati dalla legge, entro 45 giorni dal suo insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede un commissario ad acta, nominato dal difensore civico regionale.

Art. 15 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione individuate dall'art. 32, comma 2, lett. b) della l. n. 142/90. Sono considerate straordinarie tutte le altre.

3. Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, convoca il Consiglio e formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

4. Se la convocazione è fatta su richiesta di 1/5 dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. Ove il Sindaco rilevi trattarsi di argomenti non rientranti nella competenza consiliare, procede comunque all'inserimento della proposta nell'ordine del giorno della seduta consiliare, si procede alla eventuale discussione ed il Consiglio, in tal caso, procede nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.

6. In caso di assenza o impedimento, oltre che in caso di decadenza, mozione o decesso del Sindaco, gli adempimenti vengono svolti dal Vicesindaco, ai sensi dell'art. 37-bis della l. n. 142/90.

7. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi disciplinati nel regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Art. 16 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno delle commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio,

assicurando che siano composte nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Il Consiglio comunale, inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine e di inchiesta sull'attività dell'amministrazione.

3. Si prevede la possibilità di costituire commissioni permanenti, temporanee e speciali, composte anche da soggetti esterni all'amministrazione comunale, con funzioni consultive, di studio.

4. Il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali determina i poteri, la composizione, la durata, l'oggetto delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. La presidenza della commissioni consiliari istituite con funzioni di controllo, indagine e di garanzia deve essere attribuita ai rappresentanti delle forze politiche di minoranza.

6. Le commissioni possono esaminare tutti gli atti del Comune e possono ascoltare ciascun componente degli organi del Comune, nonché i dipendenti e, gli eventuali soggetti esterni coinvolti nelle questioni loro sottoposte. Sono tenute a sentire il Sindaco, ed il Vicesindaco, ogni qual volta questi lo richiedano.

7. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori ciascun componente degli organi del Comune, rappresentanti di associazioni, di forze sociali, politiche ed economiche per lo studio e l'esame di specifiche questioni.

Art. 17 - Consiglieri

1. Lo status, la posizione giuridica, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono regolati e disciplinati dalla legge, in particolare la l. n. 154/81. Le cause di sospensione e di rimozione sono disciplinate dall'art. 40 della l. n. 142/90.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione anche senza che alla stessa sia attribuita immediata eseguibilità.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio entro 10 giorni deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario.

4. Le funzioni di consigliere anziano sono svolte da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 72, comma 4, del t.u. approvato con d.P.R. n. 570/1960, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. n. 81/93.

5. Sono dichiarati decaduti, con atto deliberativo del Consiglio comunale, i consiglieri che non partecipano a n. 3 sedute ordinarie, senza giustificato motivo. Viene garantito il diritto del consigliere a far valere, con atto scritto, le cause giustificative. La procedura per la decadenza e le modalità di contestazione sono disciplinate dalla legge che regola le incompatibilità.

6. L'indennità, il rimborso spese e l'assistenza processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato sono regolati dalla legge.

7. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Art. 18 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

2. I consiglieri hanno diritto di accesso ai documenti e agli atti dei procedimenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione ed emendamenti.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere, dagli uffici del

Comune, nonché da enti o aziende dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Le interrogazioni sono indirizzate al Sindaco che provvede, direttamente o tramite l'Assessore preposto alla materia cui l'interrogazione si riferisce, a dare risposta scritta entro 30 giorni.

5. Le interpellanze e le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio secondo l'ordine di presentazione.

6. L'inserimento all'ordine del giorno delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione iscritte sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

7. Ciascun consigliere è tenuto ad indicare un recapito nel territorio del Comune.

8. I consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso ai documenti riservati.

9. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 19 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, purché siano formati da almeno due persone, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, segnalando contestualmente il nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e fino a diversa determinazione in merito, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista che si è presentata alle elezioni.

2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20 - Deliberazioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati e le proposte si intendono approvate se riportano la maggioranza dei voti favorevoli, sui contrari, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali.

2. La seduta di seconda convocazione è valida, purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio, ossia deve esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. I tempi e le modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali sono curate dal Segretario comunale. Il Segretario comunale non partecipa alla trattazione degli argomenti iscritti nelle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito da un consigliere nominato dal Consiglio.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario e dal Sindaco o di chi ne fa le veci.

7. La verbalizzazione delle riunioni del Consiglio, in quanto attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai componenti, deve essere effettuata in modo che risulti chiara l'indicazione dei voti espressi a favore e contro la proposta e l'indicazione degli astenuti.

Capo II

Art. 21 - La Giunta - Linee programmatiche di governo

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministra-

zione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza, efficienza e legalità.

3. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio, con delibera riportante il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, partecipa alla definizione, discute e vota gli adeguamenti e, procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

4. La Giunta riferisce, mediante relazione, annualmente al Consiglio sulla propria attività, nonché su quella degli enti associativi cui il Comune aderisce e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Il Sindaco definisce gli ambiti di attività per settori organici alla cura dei quali intende nominativamente proporre ciascuno dei componenti della Giunta, indicandoli nel decreto di nomina. Tali attribuzioni sono revocabili e modificabili in ogni momento.

Art. 22 - Composizione e nomina

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2.

3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, assicurando, per quanto possibile, la presenza di ambo i sessi. Ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, previo deposito del decreto di nomina presso la segreteria comunale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

6. I componenti della Giunta devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo con il medesimo atto o con atto separato ma contemporaneo, alla nomina del o dei sostituito/i.

8. La Giunta nella sua prima seduta esamina, preliminarmente i requisiti di compatibilità ed eleggibilità dei propri componenti.

9. Il singolo Assessore decade dalla carica se non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

10. Le dimissioni dalla carica di assessore sono indirizzate al Sindaco, sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco, ne dà comunicazione alla Giunta e procede immediatamente (entro x giorni) alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio.

11. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della l. n. 142/90.

12. La Giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. Resta in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

13. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'assessore decaduto, revocato o cessato dalla carica per altra causa. Ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 23 - Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne coordina e controlla l'attività e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dai responsabili di Servizio.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite nel regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. A discrezione del Sindaco possono essere sentiti dalla Giunta funzionari del comune, cittadini od autorità, al fine di consentire l'acquisizione di elementi di valutazione sugli argomenti in discussione.

5. Le deliberazioni della Giunta, contestualmente all'affissione all'albo sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 24 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e, operando attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

2. La Giunta svolge le proprie funzioni con provvedimenti deliberativi con i quali indica gli obiettivi, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive.

3. In particolare, la Giunta:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge o dal regolamento allo stesso organo, o adottati in attuazione di atti fondamentali del Consiglio o rientranti nell'ordinaria amministrazione e gestione;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e privati;

f) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) adotta provvedimenti relativi al personale comunale dipendente, non riservati ad altri organi;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce, per tali consultazioni, l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che dovessero insorgere tra gli organi gestionali dell'ente.

Capo III

Art. 25 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'ente, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Ha poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

4. Esercita le funzioni lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune.

5. La legge stabilisce le modalità di elezione, i casi di

incompatibilità, ineleggibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

6. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, immediatamente dopo la convalida degli eletti il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio, con delibere riportante il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, partecipa alla definizione, discute e vota gli adeguamenti e procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

7. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

8. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede, allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni dei nuovi organi e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

9. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

10. E' consentito al Sindaco un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 26 - Competenze

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente.

2. Per quanto attiene l'esercizio delle sue funzioni amministrative, dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei suoi assessori.

3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale.

4. Convoca i comizi per i referendum.

5. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge, quale ufficiale di governo, in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica. Tali ordinanze, motivate, vengono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzate per renderle accessibili e conoscibili da chiunque. L'ordinanza individuale deve essere notificata al destinatario.

6. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti in caso di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi e dei servizi sopraccitati, adottando dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, istituzioni ed aziende entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si procede a norma dell'art. 17, c. 45, l. n. 127/97, a mezzo di un commissario *ad acta*, nominato dal difensore civico regionale.

8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

9. Può impartire direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

10. Quale ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende nei servizi di competenza statale indicati all'art. 38 della l. n. 142/90.

11. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

12. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

13. Promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

14. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

15. Nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede anche alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri.

16. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

17. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.

18. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

19. Riceve le interrogazioni, le mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare, alle quali risponde entro 30 giorni.

20. Ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori, può conferire incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di specifici compiti a consiglieri comunali.

21. Riceve le dimissioni degli Assessori.

Art. 27 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore, nominato dal Sindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di temporanea assenza o impedimento dello stesso Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, della l. n. 55/1990.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco fino alla elezione del nuovo Sindaco, in caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco in carica.

4. Qualora fosse nominato Vicesindaco un Assessore esterno, le funzioni di presidenza del Consiglio in caso di assenza od impedimento del Sindaco sono esercitate dal Consigliere. Anziano.

Art. 28 - Delegati del sindaco

1. Il Sindaco può assegnare, con provvedimento, ad ogni assessore, le funzioni relative a determinate materie e il correlativo potere di firma per gli atti istruttori ed esecutivi, nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli assessori stessi.

2. Per motivi di funzionalità e di coordinamento, il Sindaco può modificare le attribuzioni di funzioni e compiti agli assessori, sia il conferimento delle deleghe sia le rela-

tive modifiche sono disposte con apposito atto comunicato al Consiglio.

Capo IV **Norme comuni**

Art. 29 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se viene approvata una mozione di sfiducia, votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria e notificata al Sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari, a cura del Segretario comunale, entro le successive 24 ore.

4. Entro il giorno successivo alla notifica il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio fissando la seduta per la discussione della mozione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

5. In caso di inerzia da parte del Sindaco la convocazione è disposta dal Prefetto.

6. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario. Il Segretario si occupa dei connessi adempimenti esecutivi.

Art. 31 - Pari Opportunità

1. Il Comune assicura il rispetto della normativa nazionale, legge 10 aprile 1991, n. 125 e comunitaria vigente in materia di pari opportunità e dignità tra uomini e donne sul lavoro adottando appositi atti.

Titolo V **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI** **PUBBLICI E DEL PERSONALE**

Capo I **Segretario comunale**

Art. 32 - Segretario comunale - Nomina

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo nazionale, Sezione regionale, dei Segretari. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

2. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali viene emesso provvedimento di conferma per il Segretario.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d.lgs. n. 29/93.

5. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

Art. 33 - Attribuzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collabora-

zione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti.

2. In particolare il Segretario predispone progetti di carattere organizzativo, programmi e relazioni, sulla base delle direttive e degli indirizzi dati dal Sindaco o dagli organi collegiali.

3. Sovrintende al funzionamento dell'attività di gestione amministrativa ed economica dell'ente, adottando direttamente i provvedimenti che gli sono attribuiti con formale atto.

4. Verifica tutta la fase istruttoria e di emanazione dei provvedimenti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni.

5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti responsabili e ne coordina l'attività.

6. Nei confronti del personale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo, esercita i poteri sostitutivi nei casi di inefficienza. Propone provvedimenti disciplinari ed applica le relative sanzioni, quando le sanzioni da applicare siano il richiamo verbale o la censura, provvede direttamente.

7. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

8. Egli può rogare i contratti nei quali è parte l'ente ed autenticare scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

9. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il Segretario esprime il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, e qualora l'atto comporti impegni di spesa o la diminuzione di entrata, in ordine alla regolarità contabile.

10. Cura la trasmissione degli atti deliberativi agli organi di controllo, ed attesta la avvenuta pubblicazione all'albo comunale e l'esecutività degli atti dell'ente.

11. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente, presiede le commissioni di gara, di concorso e, ove richiesto, di eventuali altre commissioni di studio e di lavoro istituite all'interno del comune.

12. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

13. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

14. È possibile prevedere un Vicesegretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Capo II **Uffici**

Art. 34 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale è articolata in uffici, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire:

- a) un'organizzazione per progetti e per programmi;
- b) un'azione efficiente ed efficace;
- c) una maggior produttività;
- d) un'esatta individuazione delle responsabilità;
- e) il superamento della rigida separazione delle competenze.

2. A tal fine il Comune disciplina, con apposito regolamento, la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il suddetto regolamento disciplina, in particolare:

- a) criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;
- b) le modalità di nomina dei responsabili degli uffici;
- c) le modalità di individuazione delle collaborazioni esterne;
- d) l'attribuzione delle responsabilità e dei poteri di

adozione degli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno ai dirigenti responsabili;

e) la definizione della composizione delle commissioni di concorso;

f) la disciplina delle commissioni di controllo interno di gestione;

g) i limiti ai poteri di spesa dei dirigenti – responsabili.

4. Il Comune assicura l'ammodernamento delle strutture, la formazione e qualificazione del personale dipendente.

5. Il Comune potrà avvalersi, ove occorra, della facoltà di procedere alla copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, mediante stipula di contratti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste nel suddetto regolamento.

Art. 35 - Dirigenti – Responsabili

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati, spetta ai responsabili la gestione amministrativa, tecnica e contabile dell'ente, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. In particolare spettano, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le seguenti funzioni:

a) l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino agli organi di governo dell'ente;

b) l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

d) la stipulazione dei contratti;

e) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;

f) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

g) esecuzioni delle deliberazioni degli organi collegiali e delle direttive impartite dal Sindaco;

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazione e concessioni edilizie;

i) i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, ivi comprese quelle in materia di cave;

j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

k) ogni altro atto ad essi attribuito dallo Statuto e dai regolamenti o delegato dal Sindaco.

3. Ai responsabili possono essere assegnate indennità di funzione, nell'ambito delle complessive disponibilità del bilancio comunale e nel rispetto delle disposizioni del CCNL.

4. I dirigenti – responsabili sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, in relazione agli obiettivi dell'ente.

5. I dipendenti sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e a raggiungere gli obiettivi assegnati.

6. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del dipendente, preserva la salute e l'integrità psicofisica del personale, garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

7. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono stabiliti i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, al di fuori della dotazione organica e nel caso

in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

8. Nel regolamento viene prevista la possibilità di stipulare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

9. Lo stesso regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

Titolo VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I Modalità di partecipazione

Art. 36 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione si esprime attraverso l'incentivazione di libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato, alle quali viene garantito l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai singoli cittadini viene garantito il diritto di partecipazione e di intervento nel procedimento amministrativo, relativamente all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi e soprattutto dalla l. n. 241/90.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione della popolazione, attraverso pubbliche assemblee o invio, in forma scritta, di questionari, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito a specifiche problematiche amministrative.

5. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso anche in luoghi pubblici. È presieduta dal Sindaco; il Segretario redige il verbale. Se risulta presente almeno il 10% dei cittadini residenti, aventi età superiore a anni 18, l'assemblea può votare sulle proposte o sulle questioni. Saranno approvate le proposte riportanti il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali determinazioni non hanno effetti vincolanti sugli organi comunali.

6. Per libere associazioni si intendono quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino sul territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

7. Un apposito regolamento potrà disciplinare i requisiti delle libere associazioni ed i rapporti con il comune.

8. Per accesso ai servizi e strutture del comune si intende l'accesso ai dati anagrafici e statistici in possesso del comune, l'uso di locali comunali per assemblee e riunioni, la stipula di apposite convenzioni per coordinare l'azione delle associazioni con quella del comune, la consultazione delle associazioni di volontariato e di quelle di utenti rispetto ad iniziative riguardanti i settori di loro competenza.

Art. 37 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini possono avanzare istanze, petizioni o proposte al fine di promuovere, presso i competenti organi comunali, interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni o proposte sono indirizzate al Sindaco che ne cura l'assegnazione all'organo od ufficio competente, disponendone nel frattempo l'affissione all'albo pretorio per almeno otto giorni.

Art. 38 - Istanze

1. I cittadini, singolarmente o in forma associata, pos-

sono rivolgere al Sindaco domande e richieste scritte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi, interrogazioni in merito a specifici aspetti o problemi, alle loro motivazioni, dell'attività amministrativa.

2. La risposta motivata, all'interrogazione, viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della domanda, dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della rispettiva competenza in merito.

3. I tempi, la forma della domanda e della risposta, le misure di pubblicità dell'istanza sono previste dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 39 - Petizioni

1. Tutti i cittadini, possono rivolgersi, in forma collettiva e scritta, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente sono stabilite dal regolamento sulla partecipazione. L'organo competente procede all'esame o all'archiviazione della petizione, adottando comunque un provvedimento conclusivo motivato e adeguatamente comunicato pubblicizzato.

3. Ove si configuri l'adozione di un provvedimento consiliare il Sindaco è tenuto a iscrivere la petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 40 - Proposte

1. Un numero di cittadini, non inferiore al 10% dei residenti, può avanzare al Sindaco proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente. Tali proposte, che dovranno indicare, in modo sufficientemente dettagliato, il contenuto dispositivo e la motivazione, verranno trasmesse, entro 60 giorni dalla data di protocollo, all'organo competente e dovranno riportare il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'atto alle leggi.

2. L'organo competente può sentire i proponenti entro 30 giorni dalla data della presentazione della proposta e adotterà gli atti conseguenti dandone comunicazione formale ad un rappresentante designato dei proponenti od al primo dei sottoscrittori e adeguata pubblicità alla determinazione finale.

Art. 41 - Referendum

1. Per attuare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale ci si avvale del referendum consultivo.

2. Il referendum è indetto dal Consiglio comunale su richiesta di almeno il 20% dei residenti e può essere consultivo o abrogativo per tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che saranno espresse nell'attività amministrativa.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, i tempi, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato sono stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

5. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. Esso provvede, con apposito atto deliberativo, nel caso in cui la proposta sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in merito all'oggetto della stessa, assumendo decisioni non in contrasto con l'esito. La maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati provvede, con atto deliberativo, a motivare il mancato recepimento delle indicazioni referendarie.

Capo II Associazionismo e volontariato

Art. 42 - Principi generali ed associazionismo

1. Il Comune riconosce, valorizza e promuove le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati ed alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, la partecipazione e la consultazione nel procedimento amministrativo, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera, e le forme di incentivazione.

2. Il comune registra, ad istanza degli interessati, le associazioni e le sezioni locali di associazioni sovramunicipali, che operano sul territorio comunale. Allo scopo di ottenere la registrazione, le medesime associazioni devono depositare in Comune copia dello statuto e comunicare la sede ed il nominativo del rappresentante legale. Quelle registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con i principi generali della Costituzione, delle norme vigenti e dello Statuto.

Art. 43 - Incentivazione

1. Il Comune, può erogare alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, con esclusione dei partiti politici, sia incentivi e contributi di natura economico-finanziaria, sia beni, strutture appalti tecnico-professionali ed organizzativi.

2. I criteri e le modalità di erogazione degli incentivi sono stabiliti con apposito regolamento che garantisca a tutte le associazioni ed organismi pari opportunità.

3. Le associazioni e gli organismi che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere, al termine di ogni anno, il rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 44 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, sociale e civile, e alla tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può porre a disposizione delle varie forme di volontariato i mezzi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività.

Capo III Diritti dei cittadini

Art. 45 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico del Comune se lo stesso, costituendosi, ha aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 46 - Diritto di accesso

1. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti dichiarati riservati da disposizioni legislative e quelli sottoposti a limiti di divulgazione, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. L'istituto dell'accesso differito, l'individuazione del responsabile, i tempi per la consultazione e le modalità per il rilascio delle copie o i casi di diniego sono disciplinati dal regolamento.

Art. 47 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le eccezioni stabilite dal regolamento.

2. L'ente si avvale dei sistemi tradizionali di notificazione, pubblicazione all'albo pretorio oltre a mezzi di comunicazione ritenuti idonei per assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i cittadini, deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari, deve avere carattere di generalità e idonee forme di divulgazione e pubblicità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta le norme per garantire il diritto di informazione dei cittadini e disciplina la pubblicazione degli atti, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla l. n. 241/90 e dai regolamenti nazionali e regionali attuativi.

Titolo VII I SERVIZI COMUNALI

Art. 48 - Forme di gestione

1. Il Comune impronta l'organizzazione dei servizi ai criteri di efficienza operativa, efficacia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate ed economicità gestionale.

2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi riservati in via esclusiva dalla legge e dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

3. Il comune può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) mediante concessione a terzi;
- c) a mezzo di aziende speciali;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. In relazione a ciascuna forma di gestione dei servizi pubblici il Comune garantisce idonee modalità di partecipazione degli utenti ai processi decisionali e modalità di informazione degli stessi utenti in ordine alle forme ed ai tempi di erogazione dei servizi.

Art. 49 - Gestione in economia

1. La gestione in economia è ammessa per servizi di modeste dimensioni, in relazione sia al numero degli addetti che all'incidenza dei costi, e quando, per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno ricorrere a forme organizzative più complesse.

2. La disciplina della gestione in economia è prevista da apposito regolamento.

Art. 50 - Concessione a terzi

1. Alla forma di gestione attraverso la concessione a terzi si ricorre quando i servizi non necessitano di periodici e costanti interventi mediante indirizzi e direttive da parte del comune, ma richiedono una struttura a carattere prettamente imprenditoriale.

2. Tale gestione deve garantire un'elevata qualità del servizio reso, anche in rapporto ai costi sostenuti dagli utenti. Il Comune, per la scelta della concessione a terzi, si avvale dei criteri di convenienza economica per l'ente, attraverso una comparazione tra soggetti dotati di requisiti di professionalità e correttezza, sulla base dei piani di gestione economica e tecnica.

3. Ove lo rendano opportuno valutazioni di convenienza per le economie di scala conseguibili, il comune può stipulare convenzioni di cui all'art. 24 della l. n. 142/90, al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

4. Le procedure per il conferimento della concessione

e i poteri di controllo sulla gestione da parte del Comune sono disciplinati nel regolamento di contabilità.

Art. 51 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione, approvandone lo statuto, delle aziende speciali per la gestione di servizi produttivi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. Gli organi dell'azienda, ossia il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Il Consiglio d'amministrazione e il Presidente, sono nominati dal Sindaco, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio comunale e scelti al di fuori dei componenti gli organi collegiali dell'amministrazione comunale, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e comprovata esperienza tecnica e amministrativa sulla base dei curricula presentati. Gli amministratori possono essere revocati, e sostituiti, dal Sindaco per gravi violazioni di legge o per dimostrata difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio comunale.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

5. I compiti e le funzioni riservati all'ente comune sono previsti dalla legge, avuto riguardo in particolare, alle disposizioni previste dall'art. 23, c. 6 della l. n. 142/90.

Art. 52 - Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione delle istituzioni per la gestione di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale.

2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle istituzioni e sono annualmente aggiornati in sede di esame dei documenti finanziari e contabili.

3. Il Consiglio comunale approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento dell'istituzione, disciplinante in particolare la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, (e modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di controllo e previa redazione di un piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni mobili ed immobili).

4. Gli organi delle istituzioni sono il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Sono nominati dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio comunale e scelti tra soggetti non facenti parte dei componenti gli organi collegiali dell'amministrazione comunale, aventi i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e comprovata esperienza tecnica e amministrativa, sulla base del curricula presentati. Gli amministratori possono essere revocati, e sostituiti dal Sindaco per gravi violazioni di legge o per dimostrata difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio d'amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione. Le modalità di funzionamento, lo status di amministratore, la durata in carica, le cause di cessazione della stessa sono stabilite nel regolamento.

6. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio d'amministrazione, vigila sulla gestione e adotta provvedimenti, in caso di necessità e d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio d'amministrazione.

7. Il Direttore dirige tutta l'attività della istituzione, ha la responsabilità del personale, garantisce la funzionalità dei servizi e adotta tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi dell'istituzione.

8. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 53 - Società per azioni a responsabilità limitata

1. Per la gestione dei servizi pubblici che, oltre a non richiedere il costante intervento comunale attraverso indi-

rizzi e direttive richiedono un'organizzazione ed un'operatività propri del diritto comune, ove se ne individui l'opportunità e l'utilità, si può optare per la forma societaria, per azioni o a responsabilità limitata.

2. In tal caso, il Consiglio comunale può costituire o approvare la partecipazione dell'ente, obbligatoriamente maggioritaria nel caso di servizi di primaria importanza, a società per azioni o a responsabilità limitata.

3. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote od azioni.

4. Il Consiglio comunale ha poteri di controllo e di verifica, circa la tutela dell'interesse pubblico, sull'attività gestionale della società.

5. All'assemblea dei soci partecipa il Sindaco in rappresentanza dell'ente; il Comune sceglie i propri rappresentanti negli organi di amministrazione tra persone aventi competenza specifica tecnica ed amministrativa, i consiglieri comunali non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione delle società.

Art. 54 - Gestione associata

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e con la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Il ricorso alla gestione associata di funzioni o servizi di competenza comunale è attuato mediante la stipula di convenzioni o mediante adesione a forme di gestione consortile.

Titolo VIII L'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 55 - Principi

1. L'attività amministrativa provvedimentoale è informata ai principi di legalità, tipicità, efficienza, economicità, efficacia e pubblicità.

2. I criteri ispiratori dell'azione amministrativa comunale sono:

a) la responsabilità personale dei funzionari incaricati, rispetto dei tempi previsti dalle norme vigenti per le varie fasi procedurali;

b) l'imparzialità e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano i singoli provvedimenti;

c) la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo nelle forme fissate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

d) la piena applicazione del principio del «giusto procedimento»;

e) la semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso l'informatizzazione delle procedure;

f) la trasparenza dell'azione amministrativa, riconoscendo a tutti i soggetti pubblici e privati interessati l'accesso agli atti comunali.

Art. 56 - Collaborazione alla lotta alla criminalità

1. La comunità civica e l'amministrazione comunale si impegnano a collaborare con le altre autorità pubbliche per combattere il fenomeno della criminalità anche organizzata.

2. Nel rispetto delle disposizioni della l. 19 marzo 1990 n. 55, deve essere prestata la massima collaborazione alle indagini da parte del personale dipendente responsabile degli uffici e dei servizi, garantendo l'accesso agli uffici del Comune e ponendo a disposizione dell'Autorità giudiziaria e del Prefetto tutti i dati, documenti e notizie necessarie.

Art. 57 - Interventi sociali e sanitari

1. Il Comune collabora con altri enti locali e con l'ASL, per attuare gli interventi sociali e sanitari, mediante strumenti di programmazione negoziata, dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Titolo IX ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 58 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe, di diritti e di corrispettivi sui servizi di propria competenza.

3. L'azione del Comune s'ispira a criteri di equità, di giustizia e di effettivo godimento dei servizi stessi.

4. Il Comune approva un regolamento per la disciplina dell'ordinamento contabile.

Art. 59 - Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio mobiliare ed immobiliare.

2. Il Sindaco dispone la compilazione di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente.

3. La gestione del patrimonio deve consentire la migliore conservazione, il migliore utilizzo e, per quanto possibile, una redditività.

Art. 60 - Bilancio e rendiconto della gestione

1. Il Comune delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini di legge osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contabile e finanziaria.

2. Il conto consuntivo o rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contabile e finanziaria.

3. La disciplina dei documenti finanziari, delle entrate, delle spese, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli, delle responsabilità è definita mediante il regolamento di contabilità.

Art. 61 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede alla stipula di contratti per alienazioni, acquisti, permuta e locazioni, somministrazioni, appalti di lavori, forniture di beni e servizi, nel rispetto delle procedure previste della normativa comunitaria ove recepita ed applicabile e della normativa statale e regionale.

2. Con apposito regolamento per la stipula dei contratti sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di legge succitate, i procedimenti negoziali.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti.

Art. 62 - Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il revisore dei conti, scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori dei conti o nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, categorie indicate all'art. 57, c. 2, l. n. 142/90.

2. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempimento, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente; collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente deve riferire immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario.

7. Il revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito nel regolamento di contabilità.

Art. 63 - Principi di controllo interno

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del comune, a tal fine, i documenti finanziari e contabili dell'ente devono favorire una lettura per obiettivi e programmi per consentire un controllo finanziario, contabile di gestione e relativo alla funzionalità dell'organizzazione dell'ente, all'efficacia, all'efficienza, al livello di economicità dell'azione del Comune.

2. Il Consiglio comunale può richiedere agli organi e agli uffici competenti pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dell'organizzazione dell'ente.

3. Il regolamento di contabilità individua indicatori e parametri quali strumenti per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Periodicamente, dovrà essere accertato:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi ed i progetti approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'individuazione delle eventuali responsabilità in caso di divergenza tra i programmi ed i risultati.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati rispetto agli obiettivi dati dagli organi dell'ente.

6. Le modalità del controllo sono disciplinate dalle leggi, in particolare dal d.lgs. n. 29/93 e dal regolamento di contabilità.

Art. 64 - Tesoreria comunale

1. Il servizio di tesoreria viene affidato, mediante apposita convenzione, con delibera del Consiglio comunale.

2. Il servizio di tesoreria è affidato a un istituto di credito, con procedura ad evidenza pubblica, che ha l'obbligo di aprire lo sportello di tesoreria nel comune.

3. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati, oltre che dalla legge, dal regolamento di contabilità e dalla convenzione.

Titolo X DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 65 - Pareri

1. Ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, il Comune è tenuto a richiedere, agli enti coinvolti, i pareri obbligatori previsti dalle leggi vigenti, in particolare dalla l. n. 241/90.

2. Decorsi infruttuosamente i termini previsti il Comune può procedere prescindendo dal parere, salvi i casi previsti dalla l. n. 241/90.

Titolo XI NORME FINALI

Art. 66 - Revisione dello statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto può essere assunta dalla Giunta o da almeno 5 consiglieri.

2. Delle iniziative di revisione è data comunicazione scritta dal Sindaco ai consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta al cui ordine del giorno esse sono iscritte.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le proposte di modifica rigettate dal Consiglio non possono essere ripresentate, sui medesimi articoli, prima di sei mesi dal rigetto.

5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto è valida solo se disposta in correlazione alla deliberazione del nuovo Statuto, contestualmente o con atto successivo.

Art. 67 - Disposizione finale

1. La prima revisione del presente Statuto è consentita decorso un anno dalla sua entrata in vigore.

2. I regolamenti attuativi delle presenti disposizioni devono essere adottati entro un anno dalla sua entrata in vigore, salve diverse disposizioni legislative.

3. Entro il medesimo termine di un anno della entrata in vigore dello Statuto si adeguano gli statuti ed i regolamenti delle aziende speciali e dei consorzi e delle altre forme associative previste dalla legge alle quali partecipa l'ente.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, disposta ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Art. 68 - Disposizione transitoria

1. Fino all'approvazione esecutiva dei regolamenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente Statuto, si applicano le norme di cui al r.d. n. 148/1915, r.d. n. 383/1934, per i soli articoli rimasti in vigore, la l. n. 816/1985, la l. n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti comunali vigenti se non incompatibili con le disposizioni del presente Statuto o con disposizioni legislative.

